

PARERE 17 MARZO 2020
73/2020/I/EEL

**PARERE ALLA REGIONE LOMBARDIA IN MERITO ALLO SCHEMA DI LEGGE RELATIVO
ALLA DEFINIZIONE DEI CANONI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI GRANDI
DERIVAZIONI IDROELETTRICHE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1102^a riunione del 17 marzo 2020

VISTI:

- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 30 dicembre 2018, n. 145, convertito in legge con modificazioni con la legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di seguito: decreto-legge 145/18);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la legge regionale della Regione Lombardia 30 dicembre 2019, n. 23 (di seguito: legge regionale 23/19);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 26 novembre 2019, 490/2019/I/eel (di seguito: deliberazione 490/2019/I/eel), e il relativo Allegato A;
- l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel, (di seguito: Testo Integrato Misura Elettrica o TIME);
- la lettera della Regione Lombardia del 5 marzo 2020, prot. Autorità 8204 del 5 marzo 2020 (di seguito: lettera del 5 marzo 2020).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 145/18 reca disposizioni in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione e, per quanto qui rileva, interviene, modificando il decreto legislativo 79/99, sulla disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico (cioè quelle afferenti a impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW);

- in particolare, l'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede che *“i concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle Regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto, al netto dell’energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell’energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni”*;
- l'ultimo periodo dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede anche che *“Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le Regioni possono disporre con legge l’obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni”*;
- l'articolo 12, comma 1-septies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 prevede, tra l'altro, che:
 - fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto, su richiesta della Regione, sia tenuto a fornire energia elettrica nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e a versare alla Regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione;
 - con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'Autorità e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, siano determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies del medesimo articolo 12 e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente alinea; e che, in caso di mancata adozione del predetto decreto (tuttora non disponibile), le Regioni possano determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni anno.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l'Autorità ha:
 - innanzitutto precisato che il parere rilasciato ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99 è limitato alla sola

- componente variabile del canone, in quanto solo questo aspetto ha attinenza con le competenze specifiche dell’Autorità (che hanno la loro ricaduta principale nella regolazione delle modalità di erogazione dei servizi e delle attività della filiera elettrica e non sulle valutazioni dei canoni che l’esercente un servizio in concessione è tenuto a versare al titolare). La componente fissa del canone dovrebbe, infatti, derivare da valutazioni di tipo ambientale e/o correlate all’utilizzo della risorsa idrica che esulano dalle competenze dell’Autorità;
- previsto di esercitare le nuove funzioni consultive attribuite dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99 secondo un modello avente due fasi: a) una *ex ante*, in cui l’Autorità enunci criteri generali di valutazione (cd. linee guida) non vincolanti; b) una *ex post*, in cui l’Autorità esprima il proprio parere, non vincolante, su ciascuno schema di legge regionale;
 - reso, pertanto, disponibili alle Regioni alcune linee guida non vincolanti che forniscono indicazioni prodromiche al successivo rilascio del parere, in una prospettiva di efficienza, celerità e semplificazione dell’azione dell’Autorità, nonché di supporto e ausilio per le singole Regioni; laddove infatti le Regioni si attengano alle indicazioni delle linee guida, queste ultime possono confidare in un parere positivo rilasciato tempestivamente dall’Autorità;
 - le linee guida non vincolanti di cui al precedente alinea si propongono l’obiettivo di riportare:
 - a) valutazioni preliminari prodromiche all’espressione del parere di cui all’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99;
 - b) alcune considerazioni in merito all’attuazione facoltativa, da parte delle Regioni, della disposizione di cui all’ultimo periodo del citato articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99. Queste considerazioni, ancorché non esplicitamente richieste dalla richiamata disposizione normativa, sono riportate nelle linee guida in quanto le scelte che verranno effettuate dalle Regioni potranno avere impatti, anche di rilievo, sul sistema elettrico e sul rapporto tra i diversi soggetti facenti parte della filiera; le medesime considerazioni, pur non rilevando ai fini della formulazione dei singoli pareri che verranno successivamente espressi, rappresentano indicazioni che l’Autorità formula in qualità di organo tecnico deputato alla regolazione e al controllo dei servizi energetici;
 - in relazione alla precedente lettera a), più nel dettaglio, l’Autorità, ai fini del successivo rilascio del parere, ha ritenuto opportuno indicare che:
 - la componente variabile del canone dovrebbe essere pari a una percentuale della somma, su base semestrale, dei prodotti tra la quantità oraria dell’energia elettrica immessa in rete e il corrispondente prezzo zonale orario nella zona di mercato in cui è ubicato l’impianto idroelettrico;
 - l’entità della percentuale di cui al precedente alinea dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori; e che tale percentuale potrebbe essere un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l’assegnazione delle concessioni;

- la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a consuntivo, a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dai prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima (pubblicati sul sito internet del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.); oppure, nel caso di impianti idroelettrici già in esercizio, si potrebbe prevedere che la componente variabile del canone sia calcolata, per l'anno corrente, sulla base dei dati effettivi dell'energia elettrica immessa per ogni ora e dei prezzi zonali orari effettivamente registrati nel Mercato del Giorno Prima nell'anno precedente;
- per la sola finalità di determinazione della componente variabile del canone, Terna S.p.A. (di seguito: Terna) debba essere tenuta a rendere disponibili alle Regioni i dati effettivi dell'energia elettrica immessa da ogni impianto idroelettrico e per ogni ora secondo modalità operative definite dalla medesima;
- nel caso di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta; occorre quindi prevedere che il produttore installi le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta lorda, secondo le modalità previste dal Testo Integrato Misura Elettrica, a cui detrarre il consumo dei servizi ausiliari. L'Autorità ha, altresì, ritenuto che quest'ultima attività, necessaria ai fini della determinazione della quantità di energia elettrica prodotta netta, possa essere svolta dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito: GSE) previa esplicita richiesta della Regione (qualora vi fosse la necessità);
- l'aggiornamento automatico del canone in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica (di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies, dell'innovato decreto legislativo 79/99) dovrebbe essere applicato alla sola componente fissa del canone;
- in relazione alla precedente lettera b), l'Autorità ha ritenuto opportuno indicare che:
 - le Regioni interessate a disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse Regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione dovrebbero valutare la possibilità di convertire la messa a disposizione a titolo gratuito dell'energia elettrica con una relativa monetizzazione;
 - la predetta monetizzazione dovrebbe essere effettuata sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto in esame (determinato, su base annuale solare, come media dei prezzi zonali orari che si formano nel Mercato del Giorno Prima ponderata sulla quantità di energia elettrica effettivamente immessa in rete su base oraria che Terna è tenuta a mettere a disposizione delle Regioni);
 - al fine di evitare una doppia contabilizzazione, qualora la monetizzazione di cui al precedente alinea fosse applicata contestualmente alla componente variabile del predetto canone, la componente variabile del canone dovrebbe essere ridotta, su base annuale, in misura pari al prodotto tra la medesima monetizzazione e la percentuale che rileva ai fini della richiamata componente variabile;

- con la deliberazione 490/2019/I/eel, l’Autorità ha altresì previsto che le Regioni, ai fini del rilascio del parere, trasmettano lo schema della legge regionale corredato da una relazione tramite la quale siano evidenziate le motivazioni che hanno condotto alle scelte effettuate (soprattutto se diverse rispetto a quelle ipotizzate nelle linee guida), per quanto di rilievo ai fini del parere medesimo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l’articolo 31 della legge regionale 23/19, disciplina, in attuazione dell’articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, l’obbligo a decorrere dall’anno 2020 di fornire annualmente e gratuitamente energia elettrica alla Regione Lombardia, nella misura di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da parte dei seguenti soggetti:
 - a) titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
 - b) operatori autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni scadute, ai sensi dell’articolo 53 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, su richiesta della Regione;
 - c) operatori che, al di fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), esercitano e conducono grandi derivazioni idroelettriche;
- l’articolo 31 della legge regionale 23/19 prevede altresì che, in alternativa alla fornitura di energia a titolo gratuito, la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa disporre la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da fornire. In tale caso, i soggetti di cui al precedente punto sono tenuti, entro il 30 giugno di ogni anno, a corrispondere alla Regione un importo basato sul controvalore in euro determinato a consuntivo, su base annuale solare, come media dei prezzi zionali orari ponderata sulla quantità di energia elettrica immessa in rete dalla grande derivazione su base oraria.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la lettera del 5 marzo 2020, la Regione Lombardia, ai fini del rilascio del parere previsto dall’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, ha trasmesso all’Autorità il testo del disegno di legge regionale *“Disciplina delle modalità e delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Lombardia e determinazione del canone in attuazione dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica), come modificato dall’articolo 11 quater del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12”* e una relazione di accompagnamento;
- in relazione alla definizione del canone di concessione delle grandi derivazioni idroelettriche, il citato disegno di legge prevede, in particolare e per quanto qui rileva, che dal 2021:

- a) la componente fissa del canone sia pari a 35 €/kW per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente deve essere corrisposta alla Regione semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno;
 - b) la (sola) componente fissa del canone sia aggiornata proporzionalmente alle variazioni, stabilite nella percentuale del 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone;
 - c) la componente variabile del canone, da corrispondere annualmente a consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce il canone, sia calcolata come percentuale della somma dei prodotti, per ogni ora dell'anno solare, tra la produzione oraria dell'impianto immessa in rete (al netto dell'energia elettrica fornita alla Regione, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 23/19) e il corrispondente prezzo zonale orario. La quantificazione della richiamata percentuale viene demandata alla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, precisando che essa può essere definita a scaglioni e che non deve essere inferiore al 2,5 per cento;
 - d) nelle procedure per l'assegnazione delle concessioni, l'offerta economica sul canone sia riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone;
 - e) al fine di acquisire i dati di produzione oraria di energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione, necessari alla determinazione della componente variabile del canone, la Giunta regionale possa stipulare intese o accordi con il GSE, il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) e Terna;
 - f) la Giunta regionale possa richiedere, svolgendo periodici controlli, che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta netta secondo le specifiche tecniche correnti;
- in relazione agli aspetti richiamati nel precedente punto:
 - a) come precisato nella deliberazione 490/2019/I/eel, il parere rilasciato dall'Autorità è limitato alle modalità di determinazione della componente variabile del canone e, pertanto, non riguarda l'entità della componente fissa;
 - b) le disposizioni presentate dalla Regione Lombardia in merito all'aggiornamento dei valori unitari del canone ai sensi dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica sono pienamente aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida;
 - c) le disposizioni presentate dalla Regione Lombardia in merito alla determinazione della componente variabile del canone sono aderenti, nella loro impostazione generale, a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida. Tuttavia, non appare pienamente chiaro come possa essere evitato il doppio conteggio dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito in quanto le modalità dipendono dalla scelta (demandata alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 31

della legge regionale 23/19) di monetizzare o meno tale cessione. Inoltre, come precisato nelle medesime linee guida, il parere rilasciato dall'Autorità non riguarda l'entità della percentuale di cui alla precedente lettera c) in quanto essa dovrebbe essere definita da ogni singola Regione in funzione di proprie valutazioni, ferma restando la sostenibilità economico finanziaria degli operatori;

- d) la possibilità che i canoni unitari (e in particolare la percentuale funzionale alla determinazione della componente variabile) rappresentino un parametro variabile in sede di procedura concorsuale per l'assegnazione delle concessioni, è aderente a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida;
- e) in merito all'acquisizione dei dati di produzione oraria di energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione, necessari alla determinazione della componente variabile del canone, si evidenzia che essi sono nella disponibilità di Terna e non del GME (che può rendere disponibili i prezzi zionali orari, peraltro pubblici) o del GSE (che può rendere disponibili, ove necessario e previa installazione da parte dei produttori delle apparecchiature di misura necessarie, i dati di misura dell'energia elettrica prodotta netta);
- f) in merito alla possibilità di richiedere che i concessionari installino e mantengano in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dell'energia elettrica prodotta netta secondo le specifiche tecniche correnti, le disposizioni presentate dalla Regione Lombardia sono aderenti a quanto indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida purché tale richiesta sia effettuata ove necessario (cioè nei casi, non richiamati nel disegno di legge, di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, per i quali la componente variabile del canone dovrebbe essere calcolata a partire dai dati effettivi dell'energia elettrica prodotta netta anziché dai dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete).

RITENUTO CHE:

- il disegno di legge, trasmesso dalla Regione Lombardia all'Autorità con propria lettera del 5 marzo 2020, richiama le seguenti precisazioni:
 - 1) come possa essere evitato il doppio conteggio dell'energia elettrica ceduta a titolo gratuito, eventualmente prevedendo che tale precisazione sia demandata alla Giunta regionale nel rispetto delle linee guida dell'Autorità (qualora l'energia elettrica resa disponibile a titolo gratuito sia monetizzata come indicato dalla legge regionale 23/19) ovvero definendo a quali ore attribuire l'energia elettrica resa disponibile a titolo gratuito in quanto la parte variabile del canone tiene conto di prezzi orari dell'energia (anche in questo caso la definizione potrebbe essere demandata alla Giunta regionale);
 - 2) che i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete vengano richiesti a Terna, come indicato dall'Autorità nelle proprie linee guida (e non al GME o al GSE);

- 3) che, tenendo conto delle indicazioni riportate nelle linee guida dell’Autorità, siano esplicitati i casi in cui viene richiesto ai concessionari di installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misure necessarie per la rilevazione dell’energia elettrica prodotta netta (cioè i casi di impianti idroelettrici direttamente connessi a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari);
- sia possibile formulare parere favorevole senza ulteriori indicazioni, per quanto di competenza dell’Autorità, in relazione agli altri elementi del disegno di legge trasmesso con lettera del 5 marzo 2020 precedentemente esaminati, in quanto pienamente aderenti a quanto indicato dall’Autorità nelle proprie linee guida

DELIBERA

1. di formulare parere favorevole, per quanto di competenza dell’Autorità ai sensi dell’articolo 12, comma 1-quinquies, dell’innovato decreto legislativo 79/99, in merito al disegno di legge trasmesso dalla Regione Lombardia con propria lettera del 5 marzo 2020, salva l’esigenza di apportare al testo acquisito le precisazioni riportate in motivazione, in particolare ai numeri 1), 2) e 3);
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Lombardia, a Terna S.p.A. e al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it solo a seguito della pubblicazione, da parte della Regione Lombardia, della propria legge.

17 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini